

N. R.G. [REDACTED]

N. 1983/019 Sent.

N. [REDACTED] Reg. Gen.

N. 8083/019 Cron.

N. 6203/019 Rep.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE CIVILE

CONTRIBUTO UNIFICATO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CATERINA ZAMBOTTO
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] S.R.L. (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] C/O AVV. [REDACTED] 35139 PADOVA
presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORE

contro

BANCA [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio
dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

07

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione [redacted] Srl, premesso di aver intrattenuto con la Banca [redacted] i rapporti di conto corrente [redacted] e [redacted], contesta, a far data dal 1997, l'applicazione di interessi al tasso ultralegale in difetto di valida pattuizione scritta, l'applicazione dell'anatocismo, nonché della commissione di massimo scoperto e di altre spese non dovute perché non pattuite, il gioco fittizio delle valute nonché il superamento del tasso soglia e chiede quindi la condanna dell'istituto convenuto alla restituzione delle somme illegittimamente percepite.

La banca, regolarmente notificata, è rimasta contumace.

Assegnati i termini ex art. 183, VI. c. c.p.c., il G.I. disponeva consulenza tecnica contabile e all'esito fissava quindi udienza di precisazione delle conclusioni per il 27.3.2012.

All'udienza del 27.3.2012, assegnata la causa a nuovo giudice istruttore, la causa veniva pertanto trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui ai fogli allegati al verbale di udienza, con assegnazione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

Come risulta dall'esame dei contratti prodotti da parte attrice sub doc. 5, nei rapporti di conto corrente intercorsi tra le parti non vi è la previsione del tasso d'interesse debitore, è espressamente invece previsto l'anatocismo, manca la previsione della commissione di massimo scoperto nonché delle spese diverse da quelle di chiusura.

Ne discende pertanto la fondatezza delle doglianze relativa all'applicazione di interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto e delle altre spese in difetto di valida pattuizione.

Parimenti fondata la censura sull'illegittimità della pratica dell'anatocismo.

A partire dalle pronunce della Suprema Corte 16.3.1999 n. 2374, 30.3.1999 n. 3096 e 11.11.1999 n. 12507, infatti, si è registrato il definitivo superamento della consolidata interpretazione giurisprudenziale che ravvisava nelle clausole contrattuali che prevedevano la capitalizzazione trimestrale un vero e proprio uso normativo, ai sensi degli artt. 1 e 8 delle disposizioni sulla legge in generale.

A partire dalla citate pronunce, che si sono poste in consapevole e motivato contrasto con le sentenze in materia del ventennio precedente (nn. 6631/81; 5409/83; 4920/87; 3804/88; 2444/89; 7575/92; 9227/95; 3296/97; 12675/98), la Suprema Corte ha enunciato il principio secondo cui le clausole bancarie anatocistiche integrano gli estremi del mero uso negoziale ai sensi dell'art. 1340 c.c..

Alla base di detta revisione, infatti, vi è la constatazione che dalla comune esperienza emerge che i clienti si sono nel tempo adeguati all'inserimento della clausola anatocistica, non in quanto ritenuta

conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile fossero esistenti nell'ordinamento, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituiva al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste *l'opinio juris ac necessitatis*, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente. Mancando l'elemento soggettivo proprio dell'uso normativo, può ritenersi esistente solo un uso negoziale.

Tale principio – reiteratamente confermato dalle successive sentenze nn. 12507/99; 6263/01; 1281, 4490, 4498, 8442/02; 2593, 12222, 13739/03, ed al quale ha dato comunque immediato riscontro anche il legislatore (che, con l'art. 25 del d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 ha ridisciplinato le modalità di calcolo degli interessi su base paritaria tra banca e cliente) - ha ottenuto altresì il definitivo avvallo della Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 4.11.2004 n. 21095), che ha altresì escluso anche che un siffatto uso preesistesse al nuovo orientamento giurisprudenziale.

La scrivente non ravvisa ragioni per discostarsi da tale autorevole interpretazione.

Depurati gli addebiti dall'anatocismo, alla Banca non può essere riconosciuta alcuna capitalizzazione, in quanto si tratterebbe pur sempre di una forma di anatocismo vietato ex art. 1283 c.c. (cfr. Cass. SS. UU. 24418/2010) né vi sono usi normativi o norme contrattuali che legittimino una simile conclusione. Quanto infine al tasso usurario, alla luce della recente sentenza della Cassazione penale n. 12028 del 2010, si ritiene che il corretto criterio di rilevazione dei tassi applicati sia quello che considera altresì la commissione di massimo scoperto, ove applicata.

Con motivazioni pienamente condivisibili, la Suprema Corte, infatti, partendo dalla definizione di commissione di massimo scoperto contenuta nelle istruzioni di vigilanza, afferma, come peraltro già sostenuto nella sentenza della Cassazione n. 870 del 18.1.2006, che tale voce costituisce non un interesse in senso tecnico, bensì un onere posto in relazione allo scoperto di conto corrente, il quale non può però non considerarsi un costo collegato all'erogazione del credito, con la conseguenza di computarlo ai fini della determinazione del tasso soglia.

Tale interpretazione risulta poi avvalorata dalla successiva normativa intervenuta in materia, da ritenersi di interpretazione autentica del quarto comma dell'art. 644 c.p.

L'art. 2 bis d.l. 185 del 2008, convertito in l. 2 del 2009, infatti, disciplina espressamente la commissione di massimo scoperto e specificamente prevede che la stessa sia rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e degli articoli 2 e 3 della legge 7.3.1996, n. 108:

le istruzioni dell'agosto 2009 della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi comprendono tra le voci da comprendere nel calcolo anche le commissioni di massimo scoperto.

Accertata l'usurarietà, la conseguenza, ai sensi del secondo comma dell'art. 1815 c.c. – norma pacificamente ritenuta valida per tutti contratti di credito – è la non debenza di alcun interesse.

Nel caso di specie parte attrice ha invece ritenuto condivisibile l'applicazione del tasso soglia (richiesta formulata sin dall'atto di citazione e di fatto ribadita per effetto della mancata contestazione sulla formulazione in tal senso del quesito al ctu e della successiva piena adesione alle conclusioni del ctu), così che trattandosi di domanda di restituzione di indebitato, per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato va riconosciuta l'applicazione del tasso soglia.

Venendo quindi alle risultanze della consulenza tecnica espletata dal Dott. G. Pedem, così come integrata in data 14.1.2011, la stessa evidenzia, detratti gli indebiti di cui sopra, un credito di parte attrice di € 121.266,90, cui aggiungersi gli interessi dalla data della domanda.

Quanto infine alla domanda di condanna al risarcimento dei danni da lite temeraria la stessa è del tutto infondata, vista la contumacia della convenuta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, comprese quelle di ctu e con distrazione a favore del difensore, così come espressamente richiesto.

PQM

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalle parti in epigrafe, così decide: accertata la nullità nei limiti e per le ragioni di cui in narrativa dei contratti di conto corrente di cui è causa, condanna la convenuta BANCA [REDACTED] Spa a pagare alla [REDACTED] Srl la somma di € 121.266,90, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.

Condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida in complessivi € 5.000,00 per diritti e onorari, € 353,00 per spese non imponibili, oltre IVA, cpa e rimborso forfetario.

Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu così come già liquidate.

Così deciso in Padova, 2.7.2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Lucia Rita LICCIARDELLO

IL GIUDICE

C. Zambelli

LA PRESENTE SENTENZA È STATA DEPOSITATA IN
CANCELLERIA ADDI 23 LUG. 2012

IL CANCELLIERE

pagina 4 di 4

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Lucia Rita LICCIARDELLO

CZ